



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.14 del 03 SETTORE del 10/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE "DARSENA SOCIALE URBANA MODULARE" - LOTTO 1 OPERE STRADALI, CIG A025F8F05E CUP B11E21000020001.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 119 D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "ESSEIMPIANTI SRL".

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Ottavia Sammartino, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale in data 25 luglio 2023, n. 124, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Darsena sociale urbana modulare2 Lotto 1 Opere stradali, redatto dallo studio Gabbiani Associati di Vicenza progettista, dell'importo complessivo di € 2.100.000,00 di cui euro 1.314.650,85 per lavori, euro 38.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 785.349,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- in seguito all'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre in data 7 novembre 2023, n. 873/3°, è stata indetta la procedura telematica negoziata s/b per l'affidamento dei lavori, con importo a base di gara di € 889.553,83 oltre ad € 31.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 27.12.2023, n. 1065/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stipulato in data 26.01.2024, al N. 4 S.P, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice COGEFRI INFRASTRUTTURE

S.R.L., con sede in Masi (PD), per l'importo netto contrattuale di € 835.502,80 di cui € 31.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

PRESO ATTO che con precedenti determinazioni dirigenziali n. 432/3 del 30.05.2024, n. 491/3 del 21.06.2024 e n. 862/3 del 18.11.2024 sono già state autorizzate attività in subappalto richieste dall'appaltatore per complessivi euro 103.368,00, per lavori rientranti nella categoria prevalente OG3 e nella categoria scorporabile OS21;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del protocollo N. 56564 del 13.12.2024, N. 56886-56887-56893 del 16.12.2024 e N. 575 del 07.01.2025, presentata dalla ditta appaltatrice, concernente la richiesta di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG10 riguardanti, in particolare, i lavori di "Fornitura e posa in opera di elementi per la pubblica illuminazione", dell'importo presunto di euro 43.000,00, inclusi euro 1.300,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice ESSEIMPIANTI SRL (P.Iva: 01255170290), con sede in Lendinara (RO), via Santa Maria Nuova n. 61/A;

ATTESO che l'importo del richiesto subappalto di lavorazioni relative alla categoria richiesta, tenuto conto dei subappalti già autorizzati, risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in ordine ai limiti previsti di affidabilità a terzi dell'esecuzione delle prestazioni appaltate nonchè alle previsioni della lettera-invito Protocollo N. 50351/2024, in ordine alla categoria scorporabile OG10 a qualificazione non obbligatoria;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023, l'impresa appaltatrice:

- già all'atto dell'offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- congiuntamente alla richiesta di subappalto, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla citata disposizione, riguardante:
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 C.C., con il subappaltatore;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. 36/2023;
- il contratto di subappalto, firmato dalle parti, per l'importo di € 43.000,00 di cui € 1.300,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, acquisito in atti del Protocollo N. 56564-13/12/2024;
- la Dichiarazione di cui all'art.1 del D.P.C.M. 187/1991;

ACCERTATO, altresì, che la suindicata ditta subappaltatrice:

- risulta qualificata per i lavori oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa, risultante dalla visura camerale in atti dell'Ente, ed il possesso della qualificazione SOA per la categoria OG10-II;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.

36/2023, in esito alle verifiche disposte sul sistema FVOE di Anac;

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito in atti;
- in relazione all'esecuzione di lavori rientranti in attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, per i quali va acquisita - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della medesima legge - la comunicazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011, la ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese richiedenti iscrizione, nella White List della Prefettura di Rovigo;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. RO-140145;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs.n. 36/2023, l'Amministrazione deve adottare, nei termini di legge, un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta;

TENUTO conto che:

- l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità di svolgimento delle attività di Direzione dei lavori della fase esecutiva del contratto;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 27.12.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026";

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL", con sede in Masi (PD), P.Iva. 01332730298, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "ESSEIMPIANTI SRL" con sede in Lendinara (RO), via S. Maria Nuova n. 61/A, P.Iva 01255170290, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", per un importo complessivo stimato di € 43.000,00, di cui € 1.300,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza in atti del protocollo, in premessa menzionata;
3. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 119, comma 6, D.Lgs. 36/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
 - l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;
 - nei casi espressamente indicati all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
 - i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
 - tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso dall'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, acquisita in atti al protocollo, in premessa menzionato;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL";

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

8. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
Ing. Giacomo Masiero
F.to Digitalmente

